

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 6

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 aprile 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D6/13


Roma, 8 aprile 2013

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013.

Con i migliori saluti.


Prof. Dino Piero Giarda

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (di seguito denominato "Regolamento") stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, all'esportazione, all'immissione sul mercato e all'uso di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.

Il citato Regolamento disciplina:

- le sostanze controllate come i clorofluorocarburi (CFC), gli halon, il tetracloruro di carbonio (CTC), il metilcloroformio (TCA), il bromuro di metile, gli idroclorofluorocarburi (HCFC) e il bromoclorometano (BCM), inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate (elencate nell'allegato I);
- le nuove sostanze, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate (elencate nell'allegato II);
- i prodotti e le apparecchiature che contengono o che dipendono da tali sostanze.

Le disposizioni previste dal Regolamento prevedono:

- divieti di produzione, di immissione sul mercato, di utilizzo di sostanze controllate e/o di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze (articoli 4, 5, 6 e 24);
- esenzioni e deroghe per la produzione, per l'immissione sul mercato e per l'uso delle sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze utilizzate come materie prime o agenti di fabbricazione, o per usi di laboratorio e a fini di analisi (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14);
- disposizioni in materia di commercializzazione delle sostanze ozono lesive e di prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze (articoli 15, 16, 17, 18 e 20);
- controllo delle emissioni attraverso il corretto recupero delle sostanze ozono lesive, durante la manutenzione, l'assistenza o la dismissione di apparecchiature contenenti tali sostanze ed attraverso la riduzione delle fughe adottando tutte le misure precauzionali praticabili (articoli 22 e 23);
- la comunicazione dei dati da parte delle imprese che producono, importano, esportano, distruggono, ed utilizzano come materia prima, agente di fabbricazione o per usi di laboratorio, le sostanze ozono lesive ed i prodotti o le apparecchiature contenenti tali sostanze (articolo 27).

Il Regolamento inoltre prevede all'articolo 29, l'emanazione di norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento stesso.

L'Allegato VI del Regolamento è stato modificato nel 2010 con il Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione del 18 agosto 2010 relativamente agli usi critici di halon. Inoltre, con il Regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione del 24 marzo 2011 sono stati definiti gli usi essenziali di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento, per i quali è consentita la produzione e l'importazione.

Si illustrano di seguito gli articoli dello schema di decreto legislativo.
In particolare lo schema di decreto:

- all'articolo 1, definisce il campo di applicazione, ovvero la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento e successive modificazioni;
- all'articolo 2, integra le definizioni di cui al Regolamento con tre precisazioni in merito all'«impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate», al «contenitore» ed ai «contenitori non riutilizzabili»;
- all'articolo 3, individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di produzione, immissione sul mercato, uso, importazione ed esportazione di sostanze controllate, ad eccezione di quelle utilizzate come materia prima (articolo 7 del regolamento), come agenti di fabbricazione (articolo 8 del regolamento), per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi (articolo 10 del regolamento), per la distruzione o la rigenerazione delle sostanze controllate contenute in prodotti ed apparecchiature che dipendono da tali sostanze (articolo 9 del regolamento), per idroclorofluorocarburi utilizzati nelle attività di manutenzione, riconfezionamento o per deroga temporanea (articolo 11 del regolamento), per bromuro di metile in applicazioni di quarantena e trattamento anteriore al trasporto (articolo 12 del regolamento) ed infine per gli usi critici di halon (articolo 13 del regolamento);
- all'articolo 4, stabilisce le sanzioni da applicare a chiunque immette sul mercato sostanze controllate in contenitori non riutilizzabili, ad eccezione degli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi;
- all'articolo 5, individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato, importazione ed esportazione di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, in particolare:
 - al comma 1, stabilisce le sanzioni da applicare a chiunque immette sul mercato, importa o esporta prodotti ed apparecchiature per i quali l'uso della rispettiva sostanza controllata non è stata autorizzata per usi di laboratorio o a fini di analisi (articolo 10 del regolamento), per usi critici (nel caso di halon) (articolo 13 del regolamento), a fini di distruzione o nei casi in cui non esistono alternative disponibili (articolo 9 del regolamento);
 - al comma 2, stabilisce le sanzioni da applicare a chiunque detiene e non elimina i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate;
- all'articolo 6, individua le sanzioni da applicare a chiunque produce, immette sul mercato o utilizza le sostanze controllate come materia prima sprovviste di etichetta;
- all'articolo 7, individua le sanzioni da applicare a chiunque produce, immette sul mercato o utilizza le sostanze controllate come agente di fabbricazione sprovviste di etichetta;
- all'articolo 8, individua le sanzioni da applicare a chiunque produce o immette sul mercato le sostanze controllate, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. In particolare:
 - al comma 1, stabilisce le sanzioni nei casi di mancata etichettatura;
 - al comma 2, stabilisce le sanzioni per i soggetti che non rispettano i requisiti di purezza previsti dall'Allegato V del Regolamento;
- all'articolo 9, individua le sanzioni da applicare in materia di produzione, immissione sul mercato ed uso di idroclorofluorocarburi, o di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze. In particolare:

- al comma 1, stabilisce le sanzioni nei casi in cui gli idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore siano sprovviste dell'etichetta;
 - al comma 2, stabilisce le sanzioni per le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti una quantità di fluido pari o superiore a 3 kg che non tengono un registro della quantità e del tipo di sostanza recuperata e aggiunta, nonché della società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione o l'assistenza;
 - al comma 3, stabilisce le sanzioni per le imprese che utilizzano idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza e non tengono un registro contenente le informazioni relative alle imprese che hanno fornito gli idroclorofluorocarburi rigenerati e della provenienza degli idroclorofluorocarburi riciclati;
- all'articolo 10, individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale, in particolare:
- al comma 1, stabilisce la sanzione da applicare ai importatori titolari di una licenza che cedono i loro diritti ad altri produttori o importatori senza notificarlo alla Commissione Europea;
 - al comma 2, stabilisce la sanzione da applicare ai produttori che superano i livelli di produzione consentiti per ragioni di razionalizzazione industriale senza l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dello Stato Membro interessato;
- all'articolo 11, individua le sanzioni da applicare imprese agli importatori, titolari di una licenza, che immettono in libera pratica nella Comunità le sostanze controllate in quantità superiori alle quote assegnate annualmente;
- all'articolo 12, individua le sanzioni applicabili ai soggetti che importano o esportano da o verso Stati che non sono Parti del protocollo, sostanze controllate o prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da dette sostanze senza la necessaria autorizzazione rilasciata dalla Commissione Europea;
- all'articolo 13, individua le sanzioni applicabili ai soggetti che recuperano o distruggono sostanze controllate o prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze, in particolare:
- al comma 1, individua le sanzioni applicabili ai soggetti che, durante le operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento delle apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, non recuperano le sostanze ivi contenute;
 - al comma 2, individua le sanzioni applicabili ai soggetti che effettuano la distruzione di sostanze controllate o di prodotti che contengono tali sostanze, senza l'adozione delle tecnologie previste nell'allegato VII del Regolamento o tramite tecnologie non conformi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti;
 - al comma 3, individua le sanzioni applicabili ai soggetti che effettuano il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate, senza essere in possesso dei requisiti professionali minimi previsti dagli Accordi di Programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993 n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997 n. 179;
- all'articolo 14 individua le sanzioni applicabili in materia di fughe ed emissioni di sostanze controllate, in particolare:

- al comma 1, individua le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili a chiunque non adotta le misure precauzionali di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento;
 - al comma 2 individua le sanzioni applicabili ai gestori delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore o sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate, con cariche di fluido pari o superiori a 3 kg senza sottoporle a verifica per individuare la presenza di fughe ogni dodici, sei o tre mesi; tale comma individua, inoltre, le sanzioni applicabili a coloro che non tengono il registro o che riportano informazioni inesatte o incomplete in merito alla quantità e al tipo di sostanza aggiunta e la quantità recuperata durante le attività di manutenzione, di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o dai sistemi di protezione antincendio. Nel registro devono essere inoltre riportate le informazioni pertinenti, inclusi i dati della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o l'assistenza, nonché le date e i risultati delle verifiche della presenza di fughe effettuate;
 - al comma 3, individua le sanzioni applicabili a chiunque svolge attività di controllo delle fughe e delle emissioni dalle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o dai sistemi di protezione antincendio, inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, senza essere in possesso dei requisiti minimi professionali previsti dagli Accordi di Programma di cui all'articolo 6, comma 5 della legge 28 dicembre 1993 n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997 n. 179;
 - al comma 4, individua le sanzioni applicabili a chiunque utilizza sostanze controllate come materia prima o agente di fabbricazione senza adottare le misure precauzionali per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di tali sostanze di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento;
 - al comma 5, individua le sanzioni applicabili a chiunque non adotta le misure precauzionali idonee ad evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate durante la fabbricazione di altri prodotti chimici, di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento;
- all'articolo 15, individua le sanzioni applicabili ai soggetti che producono, importano, immettono sul mercato, utilizzano ed esportano sostanze nuove di cui alla Parte A dell'allegato II del Regolamento. Tali sanzioni non sono applicabili a chi utilizza sostanze nuove come materia prima, per usi di laboratorio e a fini di analisi, a chi importa tali sostanze per transito attraverso il territorio doganale della Comunità o per le importazioni sottoposte a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca o alle esportazioni successive ad importazioni già oggetto di deroga;
- all'articolo 16, individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di trasmissione delle informazioni;
- all'articolo 17, definisce le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare:
- al comma 1, prevede che per l'attività di vigilanza e di accertamento relative al rispetto degli obblighi per i quali sono previste dal presente decreto sanzioni amministrative siano esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli nell'ambito delle rispettive competenze, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 57, della

legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242;

- al comma 2, prevede che per l'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente schema di decreto legislativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
 - al comma 3, dispone il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore, delle sostanze controllate o dell'apparecchiatura contenente tali sostanze;
 - al comma 4, dispone che la distruzione delle sostanze controllate o delle apparecchiature contenenti tali sostanze, sequestrate in violazione delle disposizioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto, deve essere a cura e comunque a spese del trasgressore;
 - al comma 5, dispone che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste non si applica il pagamento in misura ridotta;
- all'articolo 18, stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
- all'articolo 19, introduce disposizioni finanziarie, in particolare:
- al comma 1, introduce una clausola di invarianza finanziaria volta a specificare che dall'esecuzione del decreto legislativo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - al comma 2, introduce una clausola per cui i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Titolo: Schema di Decreto Legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n.1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

L'intervento regolatorio è necessario, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della Legge comunitaria 15 dicembre 2011, n. 217, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal codice penale vigente; dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, ("Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"); dal decreto 3 ottobre 2001 e successive modificazioni, (G. U. n. 249 del 25 ottobre 2001 "Misure per il recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon"); dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, in particolare, dai commi 57, 58 e 59 dell'articolo 4 ("istituzione dello sportello unico doganale") e dal decreto del Presidente del Consiglio . 4 novembre 2010, n. 242, ("Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione").

Il nuovo intervento normativo va ad integrare le citate disposizioni.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

Il Regolamento (CE) n. 1005/2009, ancorché direttamente applicabile, demanda agli Stati membri l'emanazione di norme sulle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni previste dal suddetto regolamento.

Pertanto, l'intervento regolatorio è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria da adottare per dare attuazione alle strategie definite a livello comunitario per una più efficace tutela dell'ambiente.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Attualmente alcune violazioni delle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 non sono configurate reato dalle norme vigenti. Inoltre, con l'intervento regolatorio il nostro ordinamento si conforma alla previsione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del suddetto regolamento. In tal modo si vuole risolvere l'attuale problema dell'assenza di una efficace deterrenza alla violazione delle disposizioni del regolamento comunitario.

Non esistono, attualmente, dati statistici di riferimento in quanto le nuove condotte sanzionate con l'intervento regolatorio erano sfinite, prima d'ora, di qualunque previsione sanzionatoria.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Il nuovo intervento normativo si pone l'obiettivo di introdurre sanzioni penale ed amministrative per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento comunitario.

Gli indicatori del raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno:

- il rapporto fra la diminuzione nel tempo dei comportamenti sanzionati, per i quali attualmente non esistono dati statistici non essendo gli stessi sanzionati,
- la conseguente diminuzione della presenza di ozono nell'aria, rispetto ai livelli registrati prima dell'entrata in vigore del nuovo intervento regolatorio.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

Destinatari dell'intervento regolatorio sono:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- i prefetti territorialmente competenti;
- l'Agenzia della dogane;
- le imprese (persone fisiche o giuridiche) che producono, recuperano, riciclano, rigenerano, utilizzano, distruggono, importano, esportano, immettono sul mercato sostanze controllate o sostanze nuove o che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio ed estintori contenenti sostanze controllate;
- il personale tecnico che effettua il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore o sistemi di protezione antincendio ed estintori, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenze delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'Amministrazione proponente non ha ritenuto necessario attivare una procedura di consultazione in fase di stesura dello schema di decreto; tuttavia, sono stati interpellati esponenti dell'Agenzia delle dogane per gli aspetti legati alle importazioni ed esportazioni di sostanze che riducono lo strato di ozono. Le consultazioni hanno riguardato il complesso delle disposizioni relative al sistema sanzionatorio.

Sull'intervento normativo è previsto venga acquisito formalmente il parere delle competenti commissioni parlamentari.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("Opzione zero")

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La mancata trasposizione dell'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 comporterebbe l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per mancato attuazione del regolamento in questione. Inoltre, permarrrebbero comportamenti in violazione del regolamento comunitario dai quali deriverebbe un aumento della presenza di ozono con ripercussioni sulla qualità dell'aria.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate nel merito opzioni alternative in quanto i comportamenti da sanzionare sono individuati dallo stesso regolamento. Quanto all'entità delle sanzioni, unico aspetto discrezionale, sono stati rispettati i principi e i criteri generali di delega contenuti nella legge comunitaria 2010.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Sin dal 1987 i governi hanno approvato il protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono e con esso è iniziata l'eliminazione graduale di tali sostanze (note anche con la sigla ODS) in tutti i paesi firmatari, secondo tempi ben definiti. Nel 2007 tutte le 191 Parti erano riuscite a ridurre del 95% il consumo di ODS rispetto al valore di riferimento fissato: le riduzioni erano più elevate nei paesi industrializzati (99,2%) e un po' inferiori nei paesi in via di sviluppo (80%). Le riduzioni sono state ottenute grazie agli accordi conclusi per il congelamento dei consumi e della produzione delle sostanze interessate e alle successive riduzioni graduali articolate nel tempo. L'adozione di una normativa comunitaria, come evidenziato dalla Valutazione d'Impatto a corredo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (SEC (2008) 2366 final), è lo strumento principale di cui dispone la Comunità europea per attuare il protocollo di Montreal ed ottenere risultati soddisfacenti come l'eliminazione praticamente totale del consumo e della produzione di ODS.

Con l'adozione di un apparato sanzionatorio, il presente intervento normativo contribuirà a rafforzare l'applicazione delle disposizioni del regolamento comunitario.

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, nel definire il nuovo intervento normativo, hanno recepito l'articolo 29 del regolamento per sanzionare la violazione delle sue disposizioni.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire strumenti efficaci per garantire l'applicazione delle disposizioni del regolamento comunitario, a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Il regolamento prevede degli obblighi di comunicazione di determinati dati alla Commissione europea ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la cui violazione è sanzionata. Tali obblighi sono a carico dei produttori, importatori ed esportatori di sostanze controllate e sostanze nuove; delle imprese che distruggono sostanze controllate e delle imprese che utilizzano sostanze controllate come materia prima e agente di fabbricazione.

L'intervento regolatorio non introduce, comunque, livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti a livello comunitario.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

Non è stata effettuata nessuna comparazione in quanto non sono state valutate opzioni alternative per i motivi di cui alla sezione IV.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento normativo in quanto le strutture sono già in grado di operare con le nuove norme senza aggravio per la finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio, introducendo chiarezza nel quadro normativo riguardante le sanzioni in materia ambientale e comportando anche un adeguamento a livello europeo, avrà sicuramente effetti positivi sulla competitività del Paese e, inoltre, influirà sul corretto funzionamento del mercato, imponendo comportamenti uniformi da parte degli operatori, che, diversamente, sarebbero sanzionati. Comunque, l'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione in materia sanzionatoria superiori a quelli minimi imposti a livello comunitario.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- i prefetti territorialmente competenti;
- l'Agenzie delle dogane e dei monopoli.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Non sono previste nuove forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio, pertanto queste saranno effettuate con le modalità già esistenti a cura dei soggetti responsabili dell'attuazione del decreto legislativo.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto regolatorio, a cadenza biennale, avvalendosi dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione del decreto legislativo, nei quali saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- quantificazione e verifica nel tempo della diminuzione delle violazioni;
- verifica della diminuzione della quantità di ozono nell'aria;
- analisi costi-benefici.

Dai riscontri effettuati potrà emergere l'esigenza di integrare o modificare l'intervento stesso considerato che gli indicatori statistici potranno rilevare nel corso di due anni se l'intervento è riuscito a realizzare l'auspicato abbattimento delle violazioni del regolamento comunitario.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Titolo: Schema di Decreto Legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n.1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della Legge comunitaria 15 dicembre 2011, n. 217, al fine di definire sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nel Regolamento (CE) n. 1005/2009.

Lo schema di decreto legislativo è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2009, in quanto l'articolo 29 di detto regolamento demanda agli Stati membri la definizione di norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento.

In particolare, l'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 richiede:

- a) che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento comunitario;
- b) che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie ad assicurare l'applicazione di tali norme;
- c) che le sanzioni emanate siano efficaci, proporzionate e dissuasive;
- d) che gli Stati membri notifichino le disposizioni sulle sanzioni alla Commissione europea entro il 30 giugno 2011;
- e) che gli Stati membri notifichino immediatamente ogni successiva modifica che possa incidere sull'applicazione di dette norme.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal codice penale vigente; dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e s.m.i. ("Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"); dal D.M. 3 ottobre 2001 e s.m.i (G. U. n. 249 del 25 ottobre 2001 "Misure per il recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon"); dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed in particolare i commi 57, 58 e 59 dell'articolo 4 ("istituzione dello sportello unico doganale"); D.P.C.M. 4 novembre 2010, n. 242 ("Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione").

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Il decreto in esame integra le norme di rango primario vigenti in materia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disciplina recata dal presente decreto attiene, infatti, alla materia dell'ordinamento penale che, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera l), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia ambientale anch'essa riservata, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera s) , della Costituzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione ad un regolamento comunitario e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea*

Molti Stati membri dell'UE hanno già introdotto nella propria normativa nazionale le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel regolamento.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il provvedimento in esame introduce le seguenti definizioni:

- a) «impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate»: persona fisica o giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o dell'impianto ovvero delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'apparecchiatura o dell'impianto;
- b) «contenitore»: contenitore utilizzato per il trasporto o lo stoccaggio delle sostanze controllate;
- c) «contenitori non riutilizzabili»: rientrano in tale categoria i contenitori progettati per non essere riutilizzati o ricaricati.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Il provvedimento all'esame non prevede successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici disponibili da parte dell'Amministrazione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Come previsto all'articolo 19, dalla clausola di invarianza della spesa, dalla attuazione delle disposizioni del decreto in esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvederanno, infatti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente agli adempimenti previsti dallo stesso decreto, vale a dire all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni penali o amministrative a carico di soggetti privati che violino gli obblighi introdotti dal regolamento (CE) n.842/2006, come attuato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n.43.

Fr

X

Carzio

25 FEB. 2013



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

ANP/179/ROU07/2008

Cons. Patrucco
di G. Rossi

Roma, 29 FEB. 2013

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- DAGL

ROMA

E, p.c.: All'Ufficio Legislativo Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante le sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Con riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, si trasmette la nota del competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 14508 del 25 febbraio 2013, con la quale si restituisce "bollinato" il predetto provvedimento "unitamente alla relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata" (allegati).

IL CAPO DELL'UFFICIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
138/84/Aff. Leg. 2013

16023



77 / 39 17P / POCOM

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*


DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma, 25 FEB. 2013

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

All' Ufficio del Coordinamento legislativo
Ufficio Legislativo – Economia
SEDE

Prot. N. 14508
Prot. Entrata N. 14396
Allegati: 1
Risposta a nota del :



e, p. c. All' Ufficio legislativo – Finanze
SEDE

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante le sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso, per posta elettronica certificata, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo unitamente alla relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Caruso

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 SETTEMBRE 2009 SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;

VISTA la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2010 e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

VISTO il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione del 18 agosto 2010, e, in particolare, l'articolo 29;

VISTO il regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione del 24 marzo 2011 sugli usi essenziali di sostanze controllate e diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;

VISTA la Decisione della Commissione del 18 giugno 2010 riguardante l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n.179;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante misure per il recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli 'halon', come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006;

VISTO il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 4, commi 57, 58 e 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2012, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del



ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modificazioni, di seguito denominato 'regolamento'.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento. Si applicano inoltre le seguenti ulteriori definizioni:
 - a) 'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate': persona fisica o giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o dell'impianto ovvero delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'apparecchiatura o dell'impianto;
 - b) 'contenitore': contenitore utilizzato per il trasporto o lo stoccaggio delle sostanze controllate;
 - c) 'contenitori non riutilizzabili': rientrano in tale categoria i contenitori progettati per non essere riutilizzati o ricaricati.

ART. 3

(Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5, 15 e 17 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato, uso, importazione ed esportazione di sostanze controllate)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9, del regolamento, produce, utilizza, importa o esporta sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.



ART. 4

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di immissione sul mercato di sostanze controllate in contenitori non riutilizzabili)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, in contenitori non riutilizzabili è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a 150.000 euro.

ART. 5

(Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 15 e 17 del regolamento in materia di immissione sul mercato, importazione ed esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9, del regolamento, importa o esporta, ad esclusione degli effetti personali, prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque detiene e non elimina i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 100.000 euro.

ART. 6

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso come materia prima di sostanze controllate)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come materia prima, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

ART. 7

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come agente di fabbricazione, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

ART. 8

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10 del regolamento in materia di usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, senza



adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, diverse dagli idroclorofluorocarburi, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, non conformi ai requisiti previsti dall'Allegato V del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

ART. 9

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi ed immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11, paragrafi 3 e 6, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti idroclorofluorocarburi riciclati, e non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, comma 1, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, e non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, comma 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

ART. 10

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori, titolari di una licenza di cui all'articolo 10, paragrafi 6 e 8, del regolamento, e gli importatori, titolari di una licenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che cedono i loro diritti ad altri produttori o importatori senza adempiere all'obbligo di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che supera i livelli di produzione consentiti per ragioni di razionalizzazione industriale senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro.

ART. 11

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'importatore, titolare di una licenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che immette in libera pratica nella Comunità sostanze controllate, di cui

all'articolo 3, punto 4), del regolamento, in quantità eccedenti alle quote assegnate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro.

ART. 12

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 20 del regolamento in materia di scambi con Stati che non sono Parti del protocollo e con i territori non coperti dal protocollo)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque importa o esporta da o verso Stati che non sono Parti del protocollo, sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, o prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da dette sostanze, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a 150.000 euro.

ART. 13

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 22 del regolamento in materia di recupero e distruzione delle sostanze controllate usate)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non recupera le sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, durante le operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento di prodotti ed apparecchiature di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, nonché di quelli stabiliti dalla Commissione europea ai sensi del paragrafo 4, commi 2 e 3, dello stesso articolo del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua la distruzione di sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e di prodotti che contengono tali sostanze, tramite tecnologie differenti da quelle previste dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, senza essere in possesso dei requisiti professionali minimi previsti dagli Accordi di Programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.

ART. 14

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 23 del regolamento in materia di fughe ed emissioni di sostanze controllate)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non adotta le misure precauzionali di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, senza adempiere agli obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque non tiene il registro ovvero riporta informazioni inesatte, incomplete e comunque non conformi a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge le attività di cui al comma 1, senza essere in possesso dei requisiti professionali minimi previsti dagli Accordi di Programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come materia prima o agente di fabbricazione senza adottare le misure precauzionali di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. Alla medesima sanzione amministrativa di cui al comma 3 è soggetto chiunque, durante la fabbricazione di altri prodotti chimici, non adotta le misure precauzionali di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento.

ART. 15

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 24 del regolamento in materia sostanze nuove)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce, importa, immette sul mercato, utilizza ed esporta sostanze nuove di cui alla Parte A dell'allegato II del regolamento, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.

ART. 16

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 27 del regolamento in materia di comunicazione dei dati)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare, nel termine stabilito, la comunicazione di cui all'articolo 27 del regolamento, ovvero la presenta in modo incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

ART. 17

(Procedimento di applicazione delle sanzioni)

1. Le attività di vigilanza e di accertamento relative al rispetto degli obblighi per i quali sono previste dal presente decreto sanzioni amministrative sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli nell'ambito delle rispettive competenze, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242.
2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. E' disposto il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore, della sostanza controllata o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura in violazione delle disposizioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto.
4. La sostanza controllata in quanto tale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura, sequestrata in violazione delle disposizioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto, deve essere distrutta a cura e comunque a spese del trasgressore.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ART. 18

(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, d'osservarlo e di farlo osservare.